



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 07/07/2015 - CC

Con. 19201

R.G.N. 18983/2014

Rep. /

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 18983-2014 proposto da:

\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PRECENZANO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*nonchè contro*

PREFETTURA di FERRARA, QUESTURA <sup>FERRA</sup> di FERRARA, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, UFFICIO del GIUDICE di PACE di ROMA;

- *intimati* -

avverso il provvedimento n. 32730/82014 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;  
udito l'Avvocato Francesco Precenzano difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso.

#### PREMESSO

Che nella relazione depositata ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. si legge quanto segue:

<<1. – La sig.ra \_\_\_\_\_, nata in Macedonia, ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi di censura, avverso il provvedimento del Giudice di pace di Roma di convalida del decreto 27 Maggio 2014 con cui il Questore di Ferrara aveva disposto il trattenimento della ricorrente presso il Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria.

L'Amministrazione intimata non ha svolto difese.

2. – E' assorbente e fondato il profilo del secondo motivo di ricorso con cui si denuncia il difetto assoluto di motivazione in ordine alla questione – sollevata tra le altre dalla difesa della sig.ra Bejzaku all'udienza di convalida – della mancanza di ragionevoli prospettive di rimpatrio ai sensi dell'art. 15, § 4, della direttiva 2008/115/CE, essendo la ricorrente apolide di fatto. Sul punto, invero, il Giudice di pace nulla osserva.>>;

che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;

#### CONSIDERATO

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione che precede;

che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato  
va cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine per disporre  
la convalida;

che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la  
soccombenza;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento  
impugnato e condanna l'amministrazione intimata alle spese  
processuali, liquidate in € 2.600,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre  
spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 luglio 2015

Il Presidente  
Massimo Dogliotti

Depositata in Cancelleria

Oggi. 28 SET. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Ornella Latrofa